

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1 comma 639 della L. 147 del 27/12/2013, con cui è stata istituita l'imposta unica comunale IUC distinta nelle componenti IMU, TARI e TASI;

- l'art. 1, comma 738 della legge 27/12/2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Considerato che la componente TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Considerato inoltre che:

- il Comune di Pioltello ha affidato tramite procedura aperta i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, raccolte differenziate e servizi collegati per il periodo dal 01/08/2016 al 30/07/2021 alla società – A.M.S.A S.P.A di Milano;

Dato atto che per la determinazione delle tariffe il Comune di Pioltello, ai sensi dell'art. 1 comma 651, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n.158 del 27 aprile 1999;

Considerato che secondo quanto previsto dall'art. 8 del citato DPR 158/1999, occorre approvare un Piano Finanziario con una relazione tecnica attraverso i quali vengano individuati tutti i costi utili alla determinazione della tariffa e venga descritta la modalità di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del territorio comunale;

Richiamato poi l'art. 1, comma 527, della L. 205/2017 che ha attribuito ad ARERA, Agenzia di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, alcune funzioni di regolazione e controllo in materia del ciclo dei rifiuti, tra le quali alle lettere:

b) la definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;

c) la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;

f) la predisposizione dell'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga";

h) l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento.

Dato atto che sulla scorta di tali disposizioni normative, ARERA ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con le deliberazioni n. 225/2018/R/rif del 5 aprile 2018 e n. 715/2018/R/rif del 27 dicembre 2018. I procedimenti sono stati successivamente riuniti con deliberazione dell'Autorità n. 303/2019/R/rif.;

Con deliberazione n. 226/2019/R/rif del 5 aprile 2018, l'Autorità ha disposto altresì l'avvio di un procedimento per la regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, in risultanza del quale è stato emanato il documento n. 352/2019/R/rif del 30 luglio 2019, "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

A conclusione dei predetti procedimenti l'Autorità ha approvato, in data 31/10/2019, i seguenti documenti:

deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019, relativa al metodo tariffario (MTR) del servizio integrato di gestione dei rifiuti, da applicarsi già dal 2020;

deliberazione n. 444/2019 del 31/10/2019, contenente le disposizioni in materia di trasparenza del servizio integrato dei rifiuti urbani. Nella stessa viene stabilito che la nuova disciplina entri in vigore dal 1° aprile 2020, eccetto per i Comuni fino a 5.000 abitanti, per i quali l'entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2021;

Vista la deliberazione del 24 Novembre 2020 493/2020/R/rif che reca aggiornamenti al MTR (ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021), con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Dato atto che la vigente normativa prevede che il bilancio di previsione deve essere accompagnato, tra l'altro, dalle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi Comunali, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs 267/00;

Considerato che tra gli allegati obbligatori vi è la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), la quale presuppone necessariamente, a sua volta, l'avvenuta approvazione del piano economico-finanziario del servizio integrato dei rifiuti, come evidenzia l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 che richiede espressamente una copertura dei costi al 100 per cento;

Vista la delibera di ARERA n.57/2020 del 03/03/2020 con oggetto "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Dato atto che il Comune di Pioltello, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto da parte del gestore (pec.del 15/03/2021 prot.n.12356. ), il PEF "grezzo" ai sensi dell'art 6 della delibera ARERA 443/2019 come stabilito dalla deliberazione del 24 Novembre 2020 493/2020/R/rif.e dalla deliberazione del 24 Novembre 2020 493/2020/R/rif.;

Rilevato che con i dati del PEF del gestore del servizio integrato a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il PEF 2021 del Comune di Pioltello dove vengono riportati i costi che compongono il metodo tariffario secondo lo schema tipo proposto da ARERA, Appendice 1 al MTR integrato con la deliberazione 493/2020/R/RIF.;

Il MTR 2021 pari ad euro 4.064.867,00 è il risultato del riproporzionamento dei costi del gestore per i servizi di Igiene Ambientale al costo previsto in contratto, ai sensi del comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF, riduzione per euro 573.951,00. L'ente ha inteso avvalersi della facoltà di prevedere (ai sensi del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF) un valore delle entrate tariffarie inferiore al valore massimo determinato in esito all'applicazione del MTR, e che il riproporzionamento applicato garantisce al contempo l'equilibrio economico-finanziario del gestore;

Tutto ciò premesso, visto dunque il PEF 2021 e relativi atti (All.1), alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il PEF sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dai documenti previsti dalla stessa.

Visti:

- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- lo Statuto dell'Ente;

Vista la dichiarazione di validazione del PEF- piano finanziario TARI – a cura del Segretario Generale dell'Ente, Dott. Diego Carlino relativa alla verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario;

VISTO il verbale della Commissione Consiliare "Bilancio, Affari Istituzionali e Sicurezza" del ;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi , qui allegati:

DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.

## **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) TARI anno 2021, per l'importo complessivo di euro 4.064.867,00 , redatto secondo quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti atti:

- PEF 2021 redatto secondo MTR, Allegato 1
- Relazione di accompagnamento ETC, Allegato 2
- Relazione di accompagnamento del gestore società AMSA Allegato 3;
- Dichiarazione di Veridicità Amsa 443-2019-R-rif Appendice 3, Allegato 4;
- Dichiarazione di Veridicità Sindaco 443-2019-R-rif Appendice 3 Allegato 5;
- Dichiarazione di validazione del Segretario Comunale, Allegato 6.

3. Di prendere atto della dichiarazione di validazione del PEF- piano finanziario TARI – del Segretario Generale dell'Ente, Dott. Diego Carlino relativa alla verifica della completezza , della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario (allegato n. 6);

4. Di trasmettere, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario - anno 2021 e relativi atti;

5. Di provvedere, alla trasmissione della deliberazione consiliare e dei relativi allegati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13 bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.